

Richiesta di prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni

1 Dati della persona richiedente

Cognome Nome

Indirizzo NPA / luogo

Numero AVS 756 Datore di lavoro

In questo momento Lei è in buona salute e abile al lavoro? sì no

2 Scopo e ammontare del prelievo anticipato (per i documenti da allegare, si veda più avanti)

- a Costruzione di un'abitazione in proprietà come committente
- b Costruzione di un'abitazione in proprietà con un contratto d'appalto
- c Acquisto di un'abitazione in proprietà
- d Ammortamento di un'ipoteca già esistente
- e Acquisto di quote di una cooperativa per la costruzione di abitazioni
- f Investimento allo scopo di incrementare il valore del fabbricato

Importo del prelievo anticipato CHF Data del versamento*

* Il versamento avviene solo dopo la trascrizione al Registro fondiario della restrizione del diritto d'alienazione (v. retro, punto 7)

Ha svolto riscatti volontari nella cassa pensioni negli ultimi 3 anni? sì no

3 Assicurazione complementare: proponetemi un'ass. complementare di terzi sì no

4 Autorità competente / Banca

Indirizzo del Registro fondiario competente:

.....

Banca competente (indirizzo per il versamento, clearing e numero di conto):

.....

5 Firma e dichiarazione

Con questa firma dichiaro di avere ricevuto informazione e aver preso conoscenza delle disposizioni riportate sul retro, in particolare sulle conseguenze del prelievo anticipato (riduzione delle prestazioni di previdenza e tassazione). Per **le persone coniugate o che vivono in unione domestica** registrata è necessario il **consenso autentificato** del coniuge o del partner. Per tutte le altre persone necessitiamo di un certificato di stato civile attuale. **Dichiaro inoltre che il prelievo anticipato sarà utilizzato esclusivamente per acquisire la proprietà di un'abitazione a uso proprio.**

.....
Luogo / data

.....
Firma della persona richiedente

.....
Luogo / data

.....
Firma del coniuge o del partner

.....
Luogo / data

.....
Firma della persona che esegue l'autenticazione

Allegati

- per a: Contratto del finanziamento, progetti di costruzione, licenza di costruzione, atto d'acquisto autentificato del terreno
- per b: Contratto d'appalto, conferma del finanziamento, atto d'acquisto autentificato del terreno
- per c: Atto di compravendita autentificato, conferma del finanziamento
- per d: Estratto del Registro fondiario, contratto ipotecario, conferma di domicilio
- per e: Regolamento della cooperativa, contratto di locazione, copia delle quote
- per f: Lista degli investimenti con offerta per l'esecuzione dei lavori, estratto del registro fondiario, conferma di domicilio

Disposizioni importanti concernenti il prelievo anticipato

1 Scopi ammessi

Il capitale di risparmio della previdenza professionale può essere prelevato in anticipo per i seguenti scopi:

- per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà ad uso proprio
- per l'ammortamento di mutui ipotecari
- per investimenti che incrementano il valore del fabbricato
- per l'acquisto di quote di una cooperativa di costruzione o partecipazioni analoghe

Non sono ammessi finanziamenti per lavori di manutenzione ordinaria o per gli interessi ipotecari.

2 Termine «uso proprio»

Il termine «uso proprio» indica la proprietà di un'abitazione sita nel luogo di dimora abituale o di domicilio della persona assicurata (in Svizzera o all'estero), utilizzata dalla persona stessa. Non è ammesso l'impiego del capitale di previdenza per acquisire la proprietà di un'abitazione di vacanza o di una seconda casa.

3 Motivazione della richiesta

La persona assicurata deve attestare alla cassa pensioni, producendo le necessarie documentazioni, lo scopo per il quale intende avvalersi del prelievo anticipato.

4 Importo minimo e massimo

L'*importo minimo* del prelievo anticipato è di CHF 20 000.– (eccezione: acquisto di quote di una cooperativa). L'*importo massimo* del prelievo anticipato corrisponde, fino all'età di 50 anni, alla prestazione d'uscita. Oltre i 50 anni, corrisponde alla prestazione d'uscita a 50 anni o alla metà della prestazione d'uscita al momento della richiesta, se quest'ultima è superiore.

5 Consenso del coniuge o del partner

Il prelievo anticipato può avvenire unicamente con il consenso autenticato del coniuge o del partner. L'autenticazione deve avvenire su questo modulo e può essere richiesta al Comune di domicilio, a un altro Comune o all'ufficio personale.

6 Modalità del versamento

Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni e fino a tre anni prima del pensionamento. La cassa pensioni è tenuta a versare l'importo del prelievo anticipato richiesto entro un termine di sei mesi e direttamente al creditore (venditore, costruttore o mutuante).

7 Menzione nel Registro fondiario

Per garantire gli scopi della previdenza, la cassa pensioni ha l'obbligo di far iscrivere la menzione della restrizione d'alienazione nel Registro fondiario. Tale iscrizione garantisce che, in caso di vendita dell'abitazione di proprietà, il prelievo anticipato sia restituito alla cassa pensioni. È considerata vendita anche la cessione di diritti che assuma lo stesso significato economico di un'alienazione.

8 Tassazione del prelievo anticipato

Il prelievo anticipato è sottoposto a imposizione diretta federale e cantonale. L'aliquota d'imposta applicata può variare. Per informazioni dettagliate, rivolgersi alle rispettive autorità fiscali o ai competenti uffici.

9 Riduzione delle prestazioni di previdenza

Il prelievo anticipato può comportare una riduzione delle prestazioni previdenziali. La persona assicurata può richiedere alla cassa pensioni l'offerta di un'assicurazione complementare di terzi. I premi di tale assicurazione sono a carico della persona assicurata.

10 Rimborso del prelievo anticipato

La persona assicurata ha il diritto di rimborsare il prelievo anticipato alla cassa pensioni entro tre anni prima del pensionamento. Il prelievo anticipato rimborsato non può essere dedotto dalle tasse, tuttavia è possibile ottenere la restituzione delle imposte versate al momento del prelievo anticipato, senza interessi (attenzione al termine di 3 anni). L'obbligo al rimborso sorge in caso di vendita dell'abitazione in proprietà o se cessa l'uso proprio.